


12971.2022 

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
SANITARIA

Ud. 09/03/2022 - UP

Cioni 12/7/22

R.G.N. 32198/2019

Rep.



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso r.g. n. 32198/2019 proposto da:

HDI GLOBAL SE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell'avv.to BRUNO CAPPONI che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MARINA A, CAMILLA ,
FABIANA e LUCA ,
elettivamente domiciliati in ROMA, V. Nicandro n. 55, presso lo studio degli avv.ti BARBARA D'ANGELO e TANIA DI GREGORIO, rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Spirito;

- *controricorrenti* -

*2022
412*


e

AUSL DI LATINA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3364/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 20/5/2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Ausl di Latina al risarcimento, in favore dei congiunti di Giovanni (in persona di Marina Fabiana Camilla e Luca dei danni dagli stessi subiti a seguito del decesso di quest'ultimo, nella specie attribuita alla responsabilità dei sanitari della struttura laziale.

2. Con la stessa sentenza, la corte d'appello romana ha confermato la condanna della HDI Global SE (già *Gerling Industrie Versicherungs AG*) a tenere indenne la Ausl di Latina dalle conseguenze della condanna subita.

3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del [redacted] e le omissioni riscontrate nel comportamento dei sanitari della Ausl di Latina, avendo questi ultimi trascurato di inviare immediatamente il [redacted] (rimasto vittima di una gravissima caduta e di un conseguente trauma toracico e di lesioni al capo in prossimità della propria abitazione in Lenola) presso una struttura sanitaria attrezzata per l'esecuzione di interventi chirurgici adeguati al caso, invece di disporre il trasferimento presso l'Ospedale di Formia al solo scopo di eseguire una TAC, come avvenuto nel caso di specie.

4. In particolare, secondo la corte territoriale, l'immediato trasferimento del [redacted] presso una struttura attrezzata per l'esecuzione di interventi chirurgici avrebbe verosimilmente scongiurato il decesso dello stesso, secondo un giudizio probabilistico suscettibile di fondare il riconoscimento del nesso di causalità alla stregua del principio della cosiddetta preponderanza dell'evidenza.

5. Avverso la sentenza d'appello, la HDI Global SE - Rappresentanza Generale per l'Italia propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione.

6. Marina () Fabiana () Camilla ()
e Luca () resistono con controricorso.

7. L'azienda Ausl di Latina non ha svolto difese in questa sede.

8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, invocando l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con assorbimento del quarto.

9. La HDI Global SE ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale travisato e/o omesso di esaminare gli accertamenti tecnico-sanitari svolti nel corso del procedimento penale celebrato nei confronti del dottor Di Biase (nella specie responsabile, nell'immediatezza del fatto, della decisione di inviare il () presso l'Ospedale di Formia al fine di eseguire una TAC invece di disporre il trasferimento presso un centro chirurgico attrezzato); accertamenti da cui era emersa in modo inequivocabile la circostanza secondo cui, pur quando immediatamente trasferito presso un centro chirurgico attrezzato, i () a sarebbe in ogni caso deceduto, con il conseguente mancato riconoscimento, da parte della Corte d'appello di Roma, dell'insussistenza di alcun nesso di causalità tra il decesso del paziente e il comportamento dei sanitari della Ausl di Latina.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., degli artt. 1218, 1228 2043 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. (in relazione

all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente apprezzato le prove complessivamente acquisite nel corso del giudizio, pervenendo a una ricostruzione del nesso di causalità tra il decesso del paziente e il comportamento dei sanitari della Asl di Latina del tutto scorretta, avendo dette evidenze probatorie inequivocabilmente attestato come, pur quando tempestivamente trasferito presso un centro chirurgico attrezzato, il paziente sarebbe in ogni caso deceduto, con la conseguente insussistenza di alcun nesso di causalità tra il decesso in esame e il comportamento dei medici della struttura sanitaria convenuta.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1228 2043 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare come l'applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza nel caso di condotte omissive avrebbe imposto di condurre la valutazione probabilistica nesso di casualità nei termini della c.d. 'probabilità inversa', ossia accertando se il decesso si sarebbe verificato anche qualora il comportamento lecito sarebbe stato posto in essere, e non già se quel comportamento avrebbe avuto apprezzabili possibilità di scongiurare il decesso.

4. Tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono nel loro complesso inammissibili.

5. Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità delle censure avanzate dalla compagnia ricorrente nella parte in cui prospettano una sostanziale ridiscussione dell'interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio (e, segnatamente, degli accertamenti tecnici condotti in sede penale) circa la più corretta, o adeguata, ricostruzione del fatto, senza effettivamente indicare alcun reale e concreto fatto (secondario) il cui preteso omesso esame, da

parte del giudice d'appello, avrebbe impedito l'assunzione di una decisione *sicuramente* diversa da quella in concreto assunta.

6. Con riguardo alla deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

7. Secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).

8. Ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità delle censure in esame così strutturate, avendo la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una *sicura* diversa risoluzione dell'odierna controversia.

9. Osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, la ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

10. In particolare, varrà considerare come la corte d'appello abbia ritenuto di valorizzare, ai fini della considerazione probabilistica del nesso di causalità, gli specifici elementi di prova richiamati in motivazione, senza incorrere in alcuna contraddizione o travisamento, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente.

11. A tale riguardo, con specifico riferimento alle doglianze concernenti il preteso travisamento, da parte del giudice d'appello, degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, varrà preliminarmente rilevare come, secondo un recente (rigoroso) orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il c.d. 'travisamento della prova' (consistente nella constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione), non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della

motivazione (Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 - 01).

12. Nel tracciare una simile preclusione, la pronuncia appena richiamata ha avuto cura di dar conto del diverso indirizzo seguito da altri arresti giurisprudenza di legittimità (tra cui, *in primis*, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015, Rv. 635564 - 01), secondo cui, mentre l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa della fonte di prova non sarebbe mai sindacabile in sede di legittimità, sarebbe invece sindacabile, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (così Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017, Rv. 644001 - 01, seguendo l'elaborazione di Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015, cit., cui hanno dato seguito, tra le altre, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19293 del 19/07/2018, Rv. 650202 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018, Rv. 651251 - 01).

13. Da una simile distinzione, tuttavia, la decisione di Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, cit., prende le distanze, precisando come, se pur sia vero che l'errore di percezione (che, per orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, può essere soltanto motivo di revocazione) consiste in effetti in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, è altresì vero che un errore siffatto può essere soltanto motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., giacché, concretandosi nella *supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa* dagli atti e documenti di causa, ovvero (e specularmente) nella

supposizione dell'*inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita* dai medesimi atti e documenti di causa, esclude che su quel fatto, che non era affatto 'controverso' tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio.

14. Sarebbe, dunque "precisamente l'insussistenza di alcun giudizio a rendere possibile il rimedio della revocazione e a segnare, in parallelo, la differenza rispetto al giudizio errato sulla sussistenza o insussistenza di un fatto: nell'un caso, infatti, su quel dato fatto non vi è tecnicamente giudizio, perché viene erroneamente supposto come vero o non vero, mentre tale non è secondo le incontroverse risultanze di causa; nell'altro caso, che presuppone naturalmente che le risultanze probatorie siano controverse, su quel fatto ci sarà sempre un giudizio, che potrà essere errato o meno e dunque censurabile secondo la legge propria dei mezzi d'impugnazione predisposti per gli errori di giudizio. Sono questi, per risalente insegnamento di questa Corte di legittimità, gli errori-vizio in cui può incorrere una sentenza [...]. E si capisce, di conseguenza, il motivo per cui la costante giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre è sindacabile in sede di legittimità, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ove si ricollegli ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 4893 del 2016, 19921 del 2012, 1427 del 2005, tutte rese, beninteso, su ricorsi *ratione temporis* assoggettati al previgente testo dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.): il punto è che l'errore di percezione esclude in radice il giudizio, al punto che può essere lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza a rilevarlo (art. 398, comma 1, c.p.c.), laddove l'errore di valutazione dà luogo ad un

giudizio errato, che dev'essere necessariamente denunciato al giudice dell'impugnazione, s'intende nei limiti in cui la legge dell'impugnazione lo consenta. Proprio perciò non può logicamente ammettersi, come invece ritenuto da Cass. n. 9356 del 2017, cit., la censurabilità per cassazione [di] un errore di percezione su un fatto controverso: una volta stabilito che l'errore di percezione si risolve in un contrasto antitetico tra due rappresentazioni del medesimo oggetto, l'una contenuta nella sentenza e l'altra risultante dai documenti di causa, la configurabilità di un errore di percezione su un fatto controverso presupporrebbe l'esistenza di *prove chiare* o, peggio ancora, che esista un *fatto* distinto dal giudizio di fatto, cioè al di fuori dalla sola interpretazione giuridicamente rilevante di quel fatto, che è quella propria del giudice di merito. La qual cosa, com'è noto, è ciò che la nozione di *travisamento* storicamente sottintendeva, al fine di indurre il giudice di legittimità ad un più ampio riesame del fatto oggetto della controversia, ma che non è più possibile ammettere senza surrettiziamente trasformare questa Corte in un giudice di merito di terza istanza" (Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, cit.).

15. La decisione in esame ha dunque concluso ribadendo come l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non sia altra cosa dal travisamento della prova, potendo dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., "mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio" (Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, cit.).

16. Osserva il Collegio come la ricostruzione sostenuta dalla pronuncia sin qui diffusamente richiamata conduca ad esiti non

agevolmente conciliabili con il principio che, attraverso il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (oltre ai fatti non specificamente contestati), rendendo paradossalmente non più contestabile, in sede di legittimità, proprio il caso dell'avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di informazioni probatorie che non esistono nel processo e che tuttavia comunque sostengono illegittimamente una decisione assunta (non già, o non tanto, in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro d'indole legislativa.

Una simile decisione, proprio in quanto utilizza (e dunque non trascura) i fatti probatori travisati su cui la stessa è fondata e sui quali le parti hanno avuto modo di discutere – sfuggirebbe, tanto all'ambito di applicabilità dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (trattandosi di fatti il cui esame non fu omesso), quanto al limitato spazio di incidenza del (l'estremo) rimedio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (trattandosi di un fatto su cui il giudice si è espressamente pronunciato), finendo con consolidare, secondo la rigorosa interpretazione sostenuta da Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione.

17. Nel ribadire in questa sede la convinta adesione ai principi delineati da Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015, Rv. 635564 - 01 (da ultimo recepiti in Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020, Rv. 656633 - 02), converrà tuttavia precisare, sul piano terminologico, il significato dei singoli termini che di regola alludono, da un lato, alla nozione della '*fonte*' di prova (da intendere come ogni *fenomeno*, materiale o fisico, ogni *cosa o persona* da cui il giudice ricava, alla stregua di un supporto, gli strumenti rappresentativi da porre a base del ragionamento probatorio: un foglio di carta sovrascritto, una fotografia, una persona che parla, etc.), e dall'altro, alla nozione del '*mezzo*' di prova, ossia a quegli *strumenti rappresentativi* attraverso i

quali la fonte di prova si pone propriamente come *'dato informativo'* (in quanto dotato di efficacia rappresentativa, in misura maggiore o minore, del fatto da provare: lo scritto che compare sul foglio di carta, l'immagine riprodotta nella fotografia, la dichiarazione della persona che parla, etc.).

Si tratta, con riguardo ai *mezzi di prova*, delle forme o dei modi attraverso i quali le *fonti di prova* propriamente *'funzionano'* come tali: così le frasi vergate, l'immagine ritratta, il discorso del testimone, *vivificano* le fonti di prova a cui ciascun mezzo si riferisce, comunicando all'interprete il proprio contenuto rappresentativo e (dunque) informativo.

18. Il rapporto che il giudice istituisce con il *mezzo di prova* è dunque, propriamente, quello del ricevimento delle informazioni che, in misura più o meno diretta o equivoca, è consentito trarre (o ricavare) attraverso l'osservazione e la valutazione interpretativa di quel mezzo, al fine di trarne elementi di giudizio da porre a fondamento della conferma, positiva o negativa, circa l'effettiva sussistenza (o insussistenza) del fatto da provare (*thema probandum*): un giudizio valutativo (che il giudice esprime nel connettere il significato del mezzo di prova rispetto al *thema probandum*) che, in quanto tale, vale a costituire *la prova in sé e per sé*.

19. Nell'esprimere il *giudizio* in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è dunque chiamato a *selezionare* uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione.

20. In tal senso, la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova) finirà propriamente col risolversi nella scelta di *uno o più tra i possibili* contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua

natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del *thema probandum*.

21. Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito.

22. La parte interessata, in breve, non potrà più, una volta esaurito il corso dei giudizi di merito, ridiscutere in sede di legittimità le modalità attraverso il quale il giudice di merito abbia selezionato e valutato il materiale probatorio ai fini della ricostruzione dei fatti di causa: a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., infatti (come in precedenza accennato), la parte interessata potrà unicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici fatti, d'indole principale o secondario e di carattere decisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modo espresso nel corso del giudizio.

23. Se pertanto alla parte è totalmente sottratta la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del *modo* attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (segnatamente, in ordine ai contenuti informativi selezionati tra i diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio), alla stessa parte deve tuttavia ritenersi conservata (in relazione all'art. 115 c.p.c.) la possibilità di denunciare la illegittima utilizzazione, da parte del giudice di merito, di *prove inesistenti*, ossia di *prove* (e dunque di giudizi di congruità rappresentativa), non solo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato addotto o sentito; un documento mai depositato agli atti

del processo, etc.), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle.

24. Ferme tali premesse, varrà peraltro precisare come l'indicata facoltà della parte di ricorrere al giudice di legittimità al fine di denunciare la violazione di legge consistita nell'avvenuta decisione della causa sulla base di prove *inesistenti* (art. 115 c.p.c.), in tanto sarà esercitabile, in quanto la parte interessata abbia assolto, non solo all'onere di prospettare, sul piano argomentativo, l'assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice ha ritenuto di poter trarre; ma altresì all'onere di specificare in che modo la sottrazione al processo dei contenuti informativi utilizzati dal giudice si converta in un percorso argomentativo necessariamente destinato a condurre a una decisione favorevole alla parte istante: ciò che si traduce nel carattere sicuramente decisivo dell'errore commesso dal giudice, ossia nei caratteri di un errore in assenza del quale la decisione del giudice di merito sarebbe stata diversa, non già in termini di mera probabilità, ma in termini di assoluta certezza.

25. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio come l'odierna ricorrente abbia totalmente omesso di assolvere agli indicati oneri argomentativi, tanto con riguardo al dedotto vizio di travisamento dei contenuti delle prove utilizzate dal giudice d'appello (non avendo la stessa in alcun modo prospettato l'assoluta e radicale impossibilità

logica di ricavare, gli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio e specificamente indicati in ricorso, le conclusioni che il giudice di merito ha ritenuto di potervi trarre), quanto in relazione al preteso carattere decisivo della (prospettata) illegittimità del procedimento interpretativo del giudice d'appello, essendosi la stessa, viceversa, limitata unicamente a prospettare una (pretesa) più appropriata e ragionevole lettura dei contenuti degli accertamenti tecnici richiamati secondo il proprio soggettivo punto di vista, secondo i termini di una proposta critica in nessun modo consentita in sede di legittimità.

26. Proprio nel quadro di tale inammissibile prospettazione, la ricorrente ha inserito il tema dell'inadeguata valutazione critica degli accertamenti tecnici eseguiti (anche in sede penale), anche alla luce delle deduzioni delle parti, dovendo piuttosto ritenersi che il giudice d'appello, nel condurre il discorso probatorio legato agli aspetti tecnici del giudizio in esame, abbia fatto propria una *certa* (non impossibile) lettura degli accertamenti richiamati *nei termini riportati nella motivazione del provvedimento impugnato*, strutturandone i contenuti anche alla luce delle deduzioni delle parti, sì da costruire un percorso giustificativo logicamente plausibile e sufficientemente coerente, in nessun modo infedele, sul piano logico, rispetto ai contenuti delle risultanze processuali.

27. Parimenti inammissibile deve ritenersi la doglianza avanzata dalla ricorrente con il terzo motivo d'impugnazione (avendo il giudice *a quo* asseritamente omesso di accertare se il decesso si sarebbe verificato anche qualora il comportamento lecito sarebbe stato posto in essere, limitandosi unicamente a interrogarsi se quel comportamento avrebbe avuto apprezzabili possibilità di scongiurare il decesso), non avendo la ricorrente colto, attraverso l'articolazione di tale censura, la ragione effettiva della decisione impugnata, avendo il giudice d'appello correttamente ricostruito, anche in relazione al caso

di specie (relativo a un'ipotesi di causalità riferita a un comportamento omissivo), il grado di probabilità preponderante, rispetto alla verifica dell'evento lesivo, del comportamento alternativo corretto (attivo) ove fosse stato effettivamente tenuto, secondo il metodo della c.d. ricostruzione controfattuale (cfr. *ex plurimis*, Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018, Rv. 650602 - 01).

28. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale sottratta al dovere di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato penale sollevata dalla difesa dei convenuti in relazione all'accertamento, conseguito in sede penale, circa l'insussistenza del fatto imputato al dottor Di Biase (sanitario attivo presso la Asl di Latina) con riguardo al decesso del _____, quantomeno con riguardo all'accertamento concernente i fatti materiali posti a base del giudizio penale di assoluzione.

29. Il motivo è infondato.

30. Osserva al riguardo il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente ommesso di conferire rilievo (sia pure implicitamente) all'eccezione di giudicato in esame, tenuto conto della mancata partecipazione, al processo penale celebrato a carico del dottor Di Biase, di tutti i soggetti coinvolti nel presente giudizio.

31. Sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la norma di cui all'art. 651 c.p.p. contiene un'implicita affermazione del principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in

condizione di farlo (v. Sez. 1, Sentenza n. 12115 del 13/06/2016, Rv. 640107 - 01).

32. Varrà, peraltro, ribadire, in coerenza all'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità come, in tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nei confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga - in ipotesi - corresponsabili nell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale (Secondo Sez. 3, Sentenza n. 15408 del 10/08/2004 Rv. 575929 - 01).

33. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

34. Dev'essere infine rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 11.000,00, oltre alle spese forfettarie

nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 marzo 2022.

Il Consigliere est.

Marco Dell'Utri


**Il Presidente**

Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi **26 APR 2022**



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA